

RACC. N° 889

DEL 28 MAR 2013

### SETTORE 3

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In Olbia, addì otto del mese di marzo dell'anno duemilatredici, presso la sede dell'Ente in Via Nanni, n. 41,

T R A

il Dott. Giorgio SANNA, nato a Abbasanta (OR) il 26.10.1961, per la sua qualità di Dirigente del Settore 3 dell'Amministrazione Provinciale di Olbia/Tempio, con sede in Olbia, via Nanni n.41, ove domicilia per ragioni d'ufficio, abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto dell'Amministrazione Provinciale di Olbia/Tempio, che rappresenta ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

E

il dott. Stefano Raffaele Merella nato a Sassari il 26.08.1967 residente a Olbia (OT) Via Porto Romano n 35 - C.F. MRLSFN67M26I452L di seguito per brevità denominato "portavoce".

### RICHIAMATE

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 33 del 16.03.2012 con la quale sono state determinate le modalità ed i criteri per il conferimento dell'incarico di portavoce del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articoli bis della L.R. 20/2001 e successive modificazioni;
- il decreto del Vice Presidente della Provincia di Olbia Tempio n. 01 del 27.02.2013 con il quale al dott. Stefano Raffaele Merella è stato attribuito l'incarico di portavoce del Presidente della Provincia di Olbia Tempio;

- la determinazione del Dirigente del Settore 3 n. 98 del 28.02.2013 avente per oggetto "Incarico di Portavoce al dott. Stefano Raffaele Merella, periodo 01.03.2013 – 31.05.2013";
- la determinazione del Dirigente del Settore 2 n. 86 del 06.03.2013 concernente il relativo impegno di spesa;
- la legge 7 giugno 2000 n. 150, art 7.

#### DATO ATTO

- della necessità di regolare l'instaurazione del rapporto di lavoro di natura coordinata e continuativa per il conferimento dell'incarico di portavoce, a mezzo di contratto da stipularsi tra le parti.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO

Tra le parti come sopra individuate e costituite,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - (Oggetto del contratto)**

L'Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio conferisce dott. Stefano Raffaele Merella che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale portavoce del Presidente della Provincia nei rapporti di carattere politico istituzionale con i mezzi di informazione, così specificate:

- gestire l'informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti;
- curare l'informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi gli atti della Giunta e del Presidente;
- predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base del mandato del Presidente;
- informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al Presidente come referente dell'amministrazione provinciale;
- tenere i rapporti con i giornalisti per l'informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni del Presidente e della Giunta;
- preparare testi di base per gli interventi del Presidente in occasione di cerimonie e manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione per la predisposizione di tali testi.



## **Art. 2 - (Durata del contratto e sua risoluzione)**

Il presente incarico decorre dalla data del 01.03.2013 e termina il 31.05.2013, per un periodo massimo di tre mesi.

Alla scadenza naturale fissata al punto che precede il contratto si intenderà automaticamente risolto senza bisogno di comunicazione alcuna.

Resta salva la facoltà di revoca dell'incarico, da parte del Presidente della Provincia, antecedentemente alla scadenza di cui al capoverso che precede, in presenza di situazioni motivate che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, anche in relazione al venir meno del rapporto fiduciario.

La revoca è comunicata per iscritto al portavoce e decorre dalla data di ricezione da parte dello stesso della relativa comunicazione. Non spetta in tal caso alla portavoce alcun indennizzo.

Resta facoltà dell'Ente esercitare unilateralmente il recesso anticipato ex articolo 2119, comma 1, del codice civile, in caso di superamento del tetto di spesa di personale programmato ex articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, da intendersi quale giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro

È in facoltà di entrambe le parti di risolvere il rapporto antecedentemente alla scadenza, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicare per iscritto, a mezzo raccomandata a.r.

## **Art. 3 - (Modalità delle prestazioni)**

La collaborazione oggetto del presente contratto viene resa dalla portavoce senza vincolo di subordinazione e con l'autonomia connessa allo specifico oggetto dell'incarico.

Le prestazioni professionali dovranno essere coordinate con il Presidente della Provincia al fine di assicurarne il regolare svolgimento e svolte prevalentemente presso la sede della Provincia di Olbia o altra sede indicata dalla Presidenza.



Il committente mette a disposizione della portavoce l'organizzazione e la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Le modalità tecniche per lo svolgimento dell'incarico sono di competenza della portavoce e sono concordate direttamente con il Presidente della Provincia.

Il portavoce potrà assentarsi per proprie necessità personali, in qualsiasi giorno, sempre dandone congruo preavviso al Presidente, purché sia garantito il conseguimento degli obiettivi oggetto della collaborazione.

## **Art. 4 - (Corrispettivo economico)**

Il portavoce, a fronte della propria collaborazione, percepirà un compenso omnnicomprensivo pari all'importo mensile al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore e dell'Amministrazione di € 3.500,00 che sarà liquidato entro il mese di maturazione, previa verifica dell'esatto



adempimento della prestazione mediante visto del Presidente sull'apposito report dell'attività svolta dal portavoce nel mese di riferimento, che il medesimo si obbliga a produrre all'amministrazione entro un termine congruo per consentire la predetta liquidazione.

#### **ART. 5 - (Incompatibilità)**

Il portavoce, in costanza di tale incarico, non eserciterà altra attività professionale nei settori radiotelevisivo del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche in ottemperanza a quanto disposto al comma 1 dell'articolo 7 della L. 150/2000.

La possibilità di esercizio da parte del portavoce di incarichi diversi da quelli indicati nel capoverso che precede sarà valutata dal Presidente della Provincia sulla base della verifica di insussistenza di situazioni di incompatibilità funzionale e di conflitto di interessi.

Il portavoce si impegna a comunicare eventuali future cause di incompatibilità o conflitto di interessi derivanti da nuovi rapporti con Enti e/o Istituzioni e/o soggetti privati, pena l'immediata risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

#### **Art. 6 - (Paternità, malattia e infortunio)**

La paternità, la malattia e l'infortunio del portavoce non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte del committente.

La sospensione del rapporto nelle cause indicate al primo periodo non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue comunque alla scadenza.

#### **Art. 7 - (Tutela in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro)**

Nei confronti del portavoce sono state adottate tutte le misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 8 - (Responsabilità)**

Il portavoce svolgerà l'incarico concordato sotto la propria responsabilità e per questo si impegna a risarcire ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi per fatto alla stessa imputabile.

Il portavoce, venendo a conoscenza di informazioni di natura riservata, di pertinenza dell'amministrazione committente, si impegna a non divulgarle sia nel corso che alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 9 - (Tutela dei dati personali)**



Il portavoce dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (T.U. in materia di privacy), unitamente a copia degli artt. da 7 a 10 del D. Lgs. medesimo ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

**Art. 10 - (Clausola di rinvio)**

Resta inteso che per tutto quanto non specificato nel presente contratto dovrà farsi riferimento alle disposizioni di legge relative al contratto di lavoro autonomo.


**Art. 11 - (Foro competente)**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Tempio Pausania.


**Art. 12 - (Bollo e registrazione)**

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, alle spese di bollo e di registrazione del presente atto in caso d'uso sono a carico della portavoce.

Letto, confermato e sottoscritto in Olbia, li 08 marzo 2013

IL DIRIGENTE  




IL PORTAVOCE  


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dall'articolo 2, 5, 6, 8 e 11.

IL DIRIGENTE  




IL PORTAVOCE  
